



Consorzio dei
Comuni Trentini

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ

*Approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio dei Comuni
Trentini
in data 29 gennaio 2025*



Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa

P.IVA e C.F.
01533550222

Iscritta al Registro delle Imprese
di Trento n. 01533550222

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)

Tel. 0461 987139

consorzio@pec.comunitrentini.it
info@comunitrentini.it

www.comunitrentini.it



Sommario

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 - Principi generali	3
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Finalità	5
Art. 5 – Modalità del trattamento di dati personali	5
Art. 6 – Autorizzati alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni	6
Art. 7 – Informativa	6
Art. 8 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati	7
Art. 9 – Sicurezza dei dati personali	7
Art. 10 - Accesso ai dati	8
Art. 11 - Finalità di accesso ai dati	9
Art. 12 - Modalità di accesso ai dati	9
Art. 13 – Diritti dell'interessato	10
Art. 14 – Tutela	10
Art. 15 – Aggiornamento del Disciplinare	10
Art. 16 - Pubblicità del Disciplinare	11





**DISCIPLINARE
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ**

Art. 1 – Oggetto

1. Il Disciplinare per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza del Consorzio dei comuni trentini (di seguito "disciplinare") regola le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione, stabilendo altresì norme tecniche e organizzative di dettaglio.
2. Il Disciplinare individua gli impianti di videosorveglianza del Consorzio dei comuni trentini (di seguito "società"), le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
3. Il Disciplinare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679, al D.lgs. 196/2003 e ss.mm., al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell'European Data Protection Board e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il Disciplinare, inoltre, garantisce che il trattamento di dati sia svolto nel rispetto degli artt. 4 e 8 dello Statuto dei Lavoratori (L.300/1970).

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Disciplinare si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo 679/2016, di cui l'Ente è investito.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguitate possono essere conseguite mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inidonee altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.



5. Principio di finalità: le finalità perseguitate devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento europeo 2016/679).

6. Il sistema di videosorveglianza è volto alla tutela dei beni di proprietà o in gestione del Consorzio dei comuni trentini, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio della società.

7. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza, tramite informativa di primo livello, come sancito all'art. 7;
- è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- sono raccolti i dati personali necessari per il perseguitamento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili e non eccedenti, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali raccolti e conservati presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere e di utilizzo degli strumenti di videosorveglianza, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento" tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- c) per "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare" la società nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "designato per la gestione del sistema di videosorveglianza", la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal designato;
- g) per "responsabile della protezione dei dati", la figura che fornisce consulenza e supporta il titolare nella corretta gestione dei dati personali;
- h) per "responsabile del trattamento", la persona giuridica cui è affidata la manutenzione del sistema di videosorveglianza;
- i) per "interessato" la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- j) per "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;



- k) per "diffusione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "dato anonimo" il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "blocco" la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per impianto di videosorveglianza si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere o altri strumenti, in grado di riprendere e registrare immagini;
- o) per "Regolamento 2016/679" il Regolamento europeo 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- p) per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 4 – Finalità

1. Le finalità perseguitate mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono legate a esigenze organizzative e produttive, alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale a norma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente.
2. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell'area interessata.
3. Gli impianti di videosorveglianza sono installati nei luoghi indicati nell'allegato A) al presente documento e sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate brevemente nell'allegato A) e nelle schede tecniche relative all'impianto e agli strumenti utilizzati indicate nel presente documento.

Art. 5 – Modalità del trattamento di dati personali

1. I dati personali raccolti sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo degli impianti, coerentemente all'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del lavoro, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.
2. A salvaguardia del principio di proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati personali e al fine di limitare l'impatto sui lavoratori, le telecamere che riprendono gli spazi interni, sono disattivate nella fascia oraria 8.00-19.00, dal lunedì al venerdì.
3. I dati personali raccolti sono registrati in automatico e conservati su idonei supporti (dischi di appositi server di rete) per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti e, in ogni caso, al massimo, per il periodo di tempo indicato nell'allegato A), fatta salva la loro conservazione per finalità di polizia giudiziaria e di indagine penale.
4. I dati personali raccolti sono trattati garantendone l'accesso tecnico ai pc/strumenti/software tramite i quali le immagini vengono visionate/estrapolate alle sole persone autorizzate.



5. I dati sono protetti da adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come previsto dall'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 6 – Autorizzati alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni

1. Il Titolare del trattamento individua, secondo l'organigramma privacy della società, gli autorizzati alla gestione e visione del sistema di videosorveglianza, nonché impedisce le istruzioni che i medesimi devono seguire per il corretto trattamento dei dati personali. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati agli autorizzati sono specificati nelle autorizzazioni al trattamento di dati personali.
2. Gli autorizzati alla gestione e visione del sistema di videosorveglianza devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Disciplinare e a quanto prescritto nell'autorizzazione al trattamento di dati personali della società.
3. Il Direttore generale è il referente per la gestione del sistema di videosorveglianza e ha accesso alla visione delle immagini raccolte dall'impianto di videosorveglianza in tempo reale tramite gli appositi monitor e, solamente in casi eccezionali e motivati o, comunque, nel caso in cui si attivi il sistema antintrusione e vi sia necessità di accedere alle immagini, anche con dispositivo personale, da remoto, tramite credenziali di autenticazione come definito all'art.9.
4. A supporto della Direzione generale, l'Area Appalti e contratti provvede alla estrapolazione delle videoriprese in caso di accesso ai dati di cui agli artt. 10 e seguenti, mentre l'Area Amministrazione, controllo interno e segreteria e l'Area Scuola enti locali e sistemi di certificazione sono preposte alla visione delle immagini in tempo reale tramite i monitor posizionati presso le postazioni di accoglienza.
5. Nel registro dei trattamenti sono indicate, in coerenza con le autorizzazioni rese, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni.
6. Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti l'accesso ai dati per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si renda necessario ricorrere a responsabili del trattamento esterni, che svolgono il trattamento per conto del Titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Tale soggetto deve essere nominato responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. EU 2016/679.

Art. 7 – Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante una informativa di primo livello, breve (cartellonistica), installata in prossimità della stessa. L'informativa contiene le informazioni relative al Titolare del trattamento e al Responsabile della Protezione dei Dati, le finalità del trattamento, l'elenco dei diritti che gli interessati possono esercitare, il tempo di conservazione delle videoriprese e l'esatta indicazione di dove può essere reperita l'informativa completa, conformemente alle indicazioni di cui alle Linee Guida 3/2019 del EDPB.



2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.
3. Le informative di primo livello (cartellonistiche) sono posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi e con cartelli di dimensione adeguata) "per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario".
4. Gli interessati possono reperire le ulteriori informazioni previste nell'informativa completa (cd. di secondo livello) pubblicata sul sito web della società. L'informativa, conformemente all'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 concerne, tra il resto, le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato e gli altri diritti esercitabili secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 8 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. La società effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate a eliminare o ridurre al minimo gli stessi, in quanto il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza comporta, anche in ragione delle tecnologie impiegate, la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Art. 9 – Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso il server locale, al quale può accedere il solo personale autorizzato. Il sistema deve essere fornito di dati di "log" relativi all'accesso e alle operazioni eseguite da ciascun utente, le cui informazioni dovranno essere conservate per la durata di almeno sei mesi.
2. L'accesso agli ambienti in cui sono ubicati i monitor e l'accesso al portale web per l'estrapolazione delle immagini è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali. L'accesso del personale autorizzato al trattamento dei dati avviene, solitamente, durante l'orario di lavoro. A detto personale è vietato rilevare immagini con dispositivi di ripresa elettronici.
3. Per accedere alla visione ed eventualmente alla estrazione delle immagini il Titolare, il responsabile del trattamento e ogni incaricato sono dotati di credenziali di autenticazione, da aggiornare periodicamente. Le credenziali di autenticazione sono in uso esclusivo agli incaricati che dovranno curarne diligentemente la custodia e non dovranno essere condivise con nessuno neppure con altri incaricati.
4. Saranno attribuite ai singoli operatori diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in presenza di differenti competenze specificatamente loro attribuite.
5. L'accesso alla visione delle immagini deve essere documentato su apposito registro da parte del designato o dell'incaricato al trattamento dei dati.
6. Durante ogni sessione di trattamento dei dati gli incaricati non dovranno lasciare incustodito lo strumento elettronico. Al termine di ogni sessione di accesso gli incaricati dovranno accertarsi che



lo strumento elettronico sia disattivato e non permetta l'accesso e la visione a soggetti non autorizzati.

7. La visione delle immagini non potrà esser condivisa con altri soggetti che non siano il responsabile, il titolare, gli incaricati del trattamento dei dati ad eccezione dei casi di cui agli artt. 10 e seguenti.

8. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

Art. 10 - Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità precise nel presente Disciplinare. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a. al Titolare, al designato e agli incaricati del trattamento;
- b. alle Forze dell'ordine (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dal Titolare o sottoscrivendo una apposita convenzione per consentirne l'accesso da remoto che disciplini i ruoli e le responsabilità dei due Titolari autonomi), nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dal Titolare);
- c. alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare con atto di nomina a responsabile esterno del trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e/o ad Amministratore di sistema;
- d. all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 11;
- e. ai soggetti legittimati all'accesso documentale ai sensi e per gli effetti della legge sul procedimento amministrativo, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale;
- f. ai soggetti che esercitano un accesso alle immagini "c.d. difensivo", ossia preordinato a curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente, qualora la società ravvisi nell'istanza la stretta indispensabilità delle immagini richieste alla tutela dei diritti dell'interessato¹;

¹ Come precisato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sentenza n. 4 del 18 marzo 2021 "l'estensione del documento richiesto deve passare attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare" e ciò in ossequio a quanto statuito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2020, secondo il quale, l'accesso "difensivo" è connotato (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di **dovere dimostrare la "necessità" della conoscenza dell'atto o la sua stretta indispensabilità**. Qualora l'Amministrazione ritenga che la richiesta di accesso in esame possa essere accolta dovrà valutare le cautele necessarie a tutelare il contrapposto diritto alla riservatezza altrui, considerato che dalle immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero venire in rilievo anche **dati di soggetti "terzi" estranei alla vicenda in questione**. Pertanto, nel rispetto dei principi di **proporzionalità** e di **minimizzazione**, l'accesso richiesto **andrà consentito limitatamente alle specifiche immagini e cioè alle uniche strettamente indispensabili alla difesa dell'interessato, con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone o ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda**. (Vedi TAR Campania sez. VI, 02 Maggio 2023, n.2608 e TAR Puglia sez. II, 2 novembre 2021, n.1579.).



- g. nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria.
2. Nei casi di cui alle lettere d), e), f), g) del comma precedente, l'accesso sarà limitato alle sole strettamente necessarie al soddisfacimento della istanza. Al fine di evitare l'accesso ad immagini eccedenti, dovrà essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti.
 3. In caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, gli autorizzati al trattamento dei dati devono annotare le operazioni eseguite nel registro degli accessi al fine di acquisire i filmati per riversarli su supporto digitale.

Art. 11 - Finalità di accesso ai dati

1. L'accesso alle videoriprese è consentito per:
 1. indagini di Polizia Giudiziaria;
 2. indagini difensive ai sensi dell'art. 391-quater c.p.p.;
 3. accertamenti effettuati ai fini della sicurezza pubblica, di polizia amministrativa ed in relazione agli accertamenti svolti;
 4. esercitare il diritto di accesso documentale di cui alla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e L. 7 agosto 1990, n. 241;
 5. esercitare il diritto di accesso privacy ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 12 - Modalità di accesso ai dati

1. L'accesso alle videoriprese per le finalità di cui all'articolo precedente dev'essere esercitato secondo i seguenti passaggi:
 - presentazione di richiesta scritta e motivata per la visione e/o estrapolazione di dati da registrare a protocollo;
 - il Direttore generale provvederà a valutare la fondatezza della richiesta e previo nulla osta dell'Area privacy, l'Area Appalti e contratti provvede a estrarre copia e/o ostendere le immagini richieste. Nei casi di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo precedente, non possono essere rilasciate copie di interi filmati, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore di dati personali relativi a soggetti terzi. Si rilasceranno quindi stampe dei singoli frame nei quali la persona viene inquadrata eventualmente oscurando le parti che interessano altre persone al fine di tutelarne la privacy;
 - all'esito dell'operazione è redatto verbale di consegna immagini a firma della Direzione, che viene consegnato ai richiedenti e protocollato;
 - le richieste andranno annotate nel registro previsto con i relativi esiti;
 - al termine del procedimento i file estratti saranno cancellati.

2. L'estrapolazione e la gestione delle videoriprese per finalità proprie del Titolare avvengono tramite redazione di apposito verbale di consegna immagini, che andrà protocollato e archiviato, nonché registrato nel registro degli accessi (disponibile in cartella pubblica – disco "O" della rete interna).



Art. 13 – Diritti dell’interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l’informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al titolare o al responsabile della protezione dati, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
5. Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate e comunque in ogni caso, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 14 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679, dal D. Lgs. 51/2018 e dal Codice Privacy, nonché alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 – Aggiornamento del Disciplinare

1. Il “Disciplinare – programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza” è costantemente e periodicamente aggiornato in relazione all’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti già installati.



Art. 16 - Pubblicità del Disciplinare

1. Il Disciplinare è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet della società. Gli allegati sono disponibili per la visione presso la società.

ALLEGATI:

1. *allegato A – mappatura impianti di videosorveglianza;*
2. *documentazione tecnica e fotografica che individua l'area di ripresa degli strumenti;*
3. *schede tecniche relative all'impianto e agli strumenti utilizzati;*
4. *registro degli accessi alle immagini;*
5. *fac-simile verbale di consegna delle immagini videosorveglianza.*

